

Statuto

(vigente dal 23 dicembre 2016)

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OPERATIVITÀ

Art. 1 Denominazione e Origine

Art. 2 Sede

Art. 3 Scopo

Art. 4 Ambiti operativi

Art. 5 Modalità operative

TITOLO II ORGANI

CAPO I REQUISITI, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, SOSPENSIONE

Art. 6 Organi

Art. 7 Requisiti generali di onorabilità e professionalità

Art. 8 Regole generali di incompatibilità, decadenza e sospensione

Art. 9 Procedure generali per la verifica dei requisiti

Art. 10 Conflitto di interessi

CAPO II ORGANO DI INDIRIZZO

SEZIONE I COMPONENTI E COSTITUZIONE

Art. 11 Componenti dell'Organo di Indirizzo

Art. 12 Designazione e Cooptazione

SEZIONE II POTERI, MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Art. 13 Poteri dell'Organo d'Indirizzo

Art. 14 Convocazione

Art. 15 Deliberazioni dell'Organo di Indirizzo

Art. 16 Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

CAPO III CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEZIONE I COMPONENTI, COSTITUZIONE E DURATA

Art. 17 Componenti del Consiglio di Amministrazione

Art. 18 Nomina del Presidente e dei Vice Presidenti

Art. 19 Durata

SEZIONE II POTERI, MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Art. 20 Poteri del Consiglio

Art. 21 Adunanze e deliberazioni del Consiglio

CAPO IV PRESIDENTE

Art. 22 Attribuzioni

CAPO V COLLEGIO SINDACALE

Art. 23 Composizione

Art. 24 Attribuzioni

CAPO VI DIRETTORE

Art. 25 Attribuzioni

TITOLO III PATRIMONIO, REDDITO

Art. 26 Patrimonio e Reddito

Art. 27 Gestione del Patrimonio

TITOLO IV BILANCIO E LIBRI OBBLIGATORI

Art. 28 Bilancio

Art. 29 Libri Obbligatori

TITOLO V PERSONALE, COMPENSI E RIMBORSI

Art. 30 Personale e Servizi

Art. 31 Compensi e Rimborsi

TITOLO VI SCIoglIMENTO, ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE

Art. 32 Scioglimento ed Estinzione

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 Entrata in vigore

Art. 34 Disposizioni transitorie

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OPERATIVITÀ

ART. 1 - DENOMINAZIONE E ORIGINE

1. La Fondazione Friuli, di seguito Fondazione, la cui originaria denominazione "Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone" fa parte del patrimonio storico, è la continuazione della Cassa di Risparmio di Udine, istituita con statuto deliberato dal consiglio comunale di Udine nella seduta del 29 novembre 1875 e approvato con regio decreto 12 marzo 1876 n. 1237.
2. La Fondazione, persona giuridica privata senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata oltre che dalle norme del presente statuto definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a., dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'Intesa, dalla L. 23/12/1998, n. 461, dal D. lgs n. 153 del 17 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, dalle altre vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

ART. 2 - SEDE

1. La Fondazione ha sede in Udine e può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

ART. 3 - SCOPO

1. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio già appartenente alle province di Udine e Pordenone e, ricorrendo determinati presupposti, in altri ambiti territoriali. La Fondazione persegue finalità di promozione dello sviluppo economico e di utilità sociale, operando nei "settori ammessi", di cui all'art. 1, comma 1, lett. c bis del d.lgs. n. 153/1999 e, precisamente, nei seguenti settori:

- a) famiglia e valori connessi;
- b) crescita e formazione giovanile;
- c) educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
- d) volontariato, filantropia e beneficenza;
- e) religione e sviluppo spirituale;
- f) assistenza agli anziani;
- g) diritti civili;
- h) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica;
- i) sicurezza alimentare e agricoltura di qualità;
- l) sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
- m) protezione dei consumatori;
- n) protezione civile;
- o) salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- p) attività sportiva;
- q) prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- r) patologia e disturbi psichici e mentali;
- s) ricerca scientifica e tecnologica;
- t) protezione e qualità ambientale;
- u) arte, attività e beni culturali.

La Fondazione, inoltre, opera in via prevalente nei "settori rilevanti", individuati ogni triennio dall'Organo di Indirizzo nell'ambito dei "settori ammessi", assicurando singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

2. La Fondazione fornisce altresì sostegno ad enti ed istituzioni italiane ed estere che si occupano del fenomeno dell'emigrazione delle genti friulane.
3. La Fondazione, infine, persegue le tradizionali finalità di beneficenza della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, da cui trae origine.
4. Finché in vigore, si applica l'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

ART. 4 - AMBITI OPERATIVI

1. Per le finalità di cui all'art. 3, la Fondazione può compiere, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché dell'economicità della stessa, ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare e immobiliare, purché strumentale al perseguimento dei propri fini statutari, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.
2. La Fondazione può possedere partecipazioni di controllo solamente nel capitale di enti e società che abbiano ad oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali al raggiungimento dei propri fini statutari nei settori rilevanti.
3. Essa può esercitare attività d'impresa con contabilità separata solo se strettamente strumentale ai fini statutari ed esclusivamente nei "settori rilevanti" di cui all'art. 1 lett. d) e nei termini di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153; non può esercitare funzioni creditizie né qualsiasi forma di finanziamento, erogazione, o sovvenzione, diretta od indiretta, a favore di enti con fini di lucro o di imprese di qualsiasi natura, con le eccezioni previste dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs n.153/99 (imprese strumentali, imprese sociali, cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero e cooperative sociali).
4. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7 comma 3-bis del D.Lgs. 153/99. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.
5. La Fondazione può perseguire i propri fini istituzionali attraverso l'acquisto, mediante l'utilizzo del reddito come definito al successivo art. 26, di beni durevoli da concedere in comodato gratuito a musei, enti ed istituzioni pubbliche e private.

ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE

1. La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, opera nel rispetto di regolamenti interni proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Organo di Indirizzo, che disciplinano le modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
2. Ai regolamenti interni viene demandata anche la disciplina specifica in materia di programmazione triennale dell'attività della Fondazione.
3. La Fondazione promuove lo sviluppo della cultura della donazione e la raccolta di risorse destinate all'incremento del patrimonio e allo sviluppo delle attività istituzionali.
4. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11 commi da 2 a 5 del Protocollo d'Intesa.

TITOLO II - ORGANI

CAPO I - REQUISITI, INCOMPATIBILITA', DECADENZA, SOSPENSIONE

ART. 6 - ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
l'Organo di Indirizzo;
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente;
il Collegio Sindacale;
Il Direttore.

2. All'Organo di Indirizzo sono riservate le funzioni di indirizzo della Fondazione; al Consiglio di Amministrazione sono riservate le funzioni di gestione; al Collegio Sindacale sono riservate le funzioni di controllo; il Direttore ha funzioni esecutive.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e funzioni di disciplina delle adunanze degli organi collegiali, ad esclusione del Collegio Sindacale.

4. Nella nomina dei componenti degli organi la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto nonché a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'ente.

Le modalità e le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, sono disciplinate nell'apposito regolamento. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

ART. 7 - REQUISITI GENERALI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA'

1. I componenti degli organi della Fondazione debbono essere cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità, annoverabili tra le persone più rappresentative delle categorie economiche e professionali e dei settori di attività istituzionale della Fondazione e dotati di requisiti di professionalità, onorabilità, competenza e autorevolezza, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

2. Le cariche di componente dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e la carica di Direttore non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

3. Le cariche di componente dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Direttore non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 2, lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 2, lett. c) nn. 1) e 2) non rilevano se inferiori a un anno.

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Direttore:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente comma 2, lett. c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 19, comma 3, della legge 1 maggio 1965 n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

5. I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso di adeguati titoli culturali e professionali, nonché di comprovate competenze ed esperienze in materie inerenti ai settori d'intervento o funzionali all'attività della Fondazione o aver maturato una concreta esperienza operativa attinente ai settori medesimi nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico, ovvero aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

6. L'Organo di Indirizzo individua nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 6 gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti di professionalità richiesti, i criteri di valutazione degli stessi e la procedura di nomina.

ART. 8 - REGOLE GENERALI DI INCOMPATIBILITA', DECADENZA E SOSPENSIONE

1. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di interventi della Fondazione stessa a loro diretto ed esclusivo vantaggio, mentre sono consentiti quelli finalizzati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

2. Non possono essere ricoperte contemporaneamente da uno stesso soggetto due o più delle seguenti cariche: componente dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Direttore.

3. Non possono ricoprire la carica di componenti di un qualsiasi organo della Fondazione:

a) i soggetti titolari di cariche pubbliche, che svolgano funzioni non compatibili con la qualità degli organi della Fondazione o che svolgano incarichi professionali continuativi e retribuiti per la Fondazione; per soggetti non compatibili con la qualità degli organi della Fondazione si intendono, oltre a quelli individuati in via generale dall'Autorità di Vigilanza i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

b) gli amministratori, i dipendenti o i soggetti collegati da rapporti di collaborazione, anche a tempo determinato, con gli enti ai quali spettano poteri di designazione; in deroga a quanto sopra non sussiste incompatibilità nei confronti degli incarichi accademici, anche retribuiti, e degli incarichi negli ordini professionali; sono comunque incompatibili coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo o rappresentano all'esterno l'Ateneo o l'Ordine professionale designante.

c) i titolari di cariche in altre Fondazioni disciplinate dal decreto legislativo n. 153/1999;

d) coloro i quali non posseggono i requisiti di professionalità stabiliti con apposito regolamento dell'Organo di Indirizzo ed i dipendenti della Fondazione o delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate.

4. Non possono assumere le funzioni di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché la carica di Direttore coloro che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.

I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

5. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso la Fondazione non possono assumere né esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

6. Sono fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.
7. In caso di incompatibilità sopravvenuta, l'interessato deve, entro venticinque giorni, optare tra le cariche incompatibili, dandone informazione all'organo di appartenenza.
8. In difetto verrà dichiarato decaduto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
9. Decadono da ogni carica statutaria ricoperta nella Fondazione:
 - a) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che vengano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;
 - b) coloro i quali instaurino liti con la Fondazione o le società partecipate o cagionino ad esse danni o perdite;
 - c) i componenti di un organo collegiale che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre adunanze ordinarie consecutive;
 - d) coloro che abbiano perduto i requisiti di cui all'art. 7 o non abbiano rimosso le incompatibilità di cui al presente articolo;
 - e) coloro che si candidano ad una delle cariche di cui al precedente comma 3 lett. a).
10. Coloro che vengano dichiarati decaduti o dimissionari non sono rieleggibili nel mandato successivo.
11. Ciascun organo determina con apposito regolamento le modalità di sospensione dalla carica.
12. Eventuali dimissioni presentate al Presidente avranno effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta se rimane in carica un numero di componenti idoneo a garantire l'operatività dell'organo di appartenenza, o, in caso contrario, dal momento in cui l'operatività dell'organo stesso sia nuovamente assicurata.
13. I componenti degli organi di indirizzo di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, possono esercitare non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in un altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
14. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto o che si siano candidati a ricoprire nei 12 mesi precedenti la nomina una delle cariche politiche di cui al precedente comma 3 lett. a).
15. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

ART. 9 - PROCEDURE GENERALI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI

1. Ciascun componente degli organi della Fondazione ha l'obbligo di comunicare immediatamente le cause di decadenza e sospensione nonché delle incompatibilità che ritiene lo riguardino all'organo di appartenenza, ed il Direttore al Consiglio di Amministrazione.
2. In casi di gravi violazioni degli obblighi di comunicazione, ciascun organo, sentito il Collegio Sindacale, adotta in relazione alla gravità dell'evento le sanzioni del richiamo, della censura e della sospensione, e può comminare la sanzione della decadenza dalla carica.
3. Ogni organo collegiale accerta il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e la inesistenza di cause di incompatibilità dei propri componenti entro 30 giorni dalla nomina ed assume i conseguenti provvedimenti.

4. L'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità e della inesistenza di incompatibilità dei componenti non sospende l'immissione nella carica.

5. Il Direttore effettua le segnalazioni relative alla sussistenza di cause di decadenza e sospensione, e di cause di incompatibilità al Consiglio di Amministrazione, che adoterà entro 30 giorni gli opportuni provvedimenti.

6. Il soggetto nominato per il quale sia accertata una condizione di incompatibilità deve comunicare entro 15 giorni l'avvenuta rimozione dell'incompatibilità medesima; l'accertamento del perdurare dell'incompatibilità oltre detto termine è causa di decadenza automatica dalla carica.

ART. 10 - CONFLITTO DI INTERESSI

1. I componenti degli organi collegiali che si trovino per qualsiasi causa in conflitto d'interessi con la Fondazione devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed al Collegio Sindacale, ed astenersi da ogni attività deliberativa della Fondazione medesima.

2. Il Direttore effettua le segnalazioni relative alla sussistenza di possibili conflitti d'interesse al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

3. In casi di gravi violazioni degli obblighi di comunicazione ed astensione di cui ai commi precedenti, ciascun organo, sentito il Collegio Sindacale, adotta in relazione alla gravità dell'evento le sanzioni del richiamo, della censura e della sospensione, ed in caso di permanenza del conflitto di interessi per più di una seduta, può comminare la sanzione della decadenza dalla carica.

CAPO II - ORGANO DI INDIRIZZO

SEZIONE I - COMPONENTI E COSTITUZIONE

ART. 11 - COMPONENTI DELL'ORGANO DI INDIRIZZO

1. Il numero dei componenti dell'Organo di Indirizzo è di 20, dei quali 18 designati da enti espressivi delle realtà locali, e 2 cooptati.

I componenti designati devono essere residenti da almeno tre anni nel territorio già appartenente alle province di Udine o Pordenone.

2. L'Organo di Indirizzo può operare pienamente e legittimamente nell'ambito delle proprie attribuzioni quando siano nominati 18 componenti.

3. I componenti dell'Organo di Indirizzo non hanno diritti, né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione e non rappresentano il soggetto che li ha designati.

4. I componenti dell'Organo di Indirizzo durano in carica per sei esercizi dalla data di nomina.

5. La carica di componente dell'Organo di Indirizzo si assume a seguito di formale atto di nomina da parte dell'Organo di Indirizzo medesimo.

6. I componenti designati dell'Organo di Indirizzo, che per qualsiasi causa cessassero anticipatamente dal proprio incarico, verranno sostituiti in conformità a quanto disposto dall'art. 12, commi 10 e 11. I sostituiti assumono la carica di componente dell'Organo di Indirizzo a seguito di formale atto di nomina da parte dell'Organo di Indirizzo medesimo. I componenti così sostituiti dureranno in carica fino alla scadenza dell'originario mandato. In caso di cessazione per qualsiasi causa dei componenti cooptati, l'Organo di Indirizzo, appositamente convocato dal Presidente, provvede ad una nuova cooptazione. I nuovi cooptati assumono la carica di componente dell'Organo di Indirizzo a seguito di formale atto di nomina da parte del medesimo. I componenti così sostituiti dureranno in carica fino alla scadenza dell'originario mandato.

ART. 12 - DESIGNAZIONE E COOPTAZIONE

1. Ciascuno dei seguenti enti locali designa una terna di candidati tra i quali viene nominato un componente dell'Organo di Indirizzo:

- Comune di Udine;
- Comune di Pordenone;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Udine;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Pordenone;
- Comune di Aquileia;
- Comune di Cividale;
- Comune di Sesto al Reghena.

2. Ciascuno dei seguenti enti, espressivi delle realtà locali, designa una terna di candidati tra i quali viene nominato un componente dell'Organo di Indirizzo:

- Università degli Studi di Udine;
- Arcidiocesi di Udine;
- Diocesi di Concordia Pordenone;
- Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine;
- Società Filologica Friulana - Udine;
- Deputazione di Storia Patria per il Friuli - Udine;
- Centro Iniziative Culturali Pordenone;
- Ordine degli Avvocati di Udine;
- Ordine degli Avvocati di Pordenone;
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Udine;
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pordenone.

3. 90 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente invita ciascun ente con potere di designazione a trasmettere per ogni componente di sua competenza una terna di candidati in ordine alfabetico.

4. I soggetti esercitano il potere di designazione entro 45 giorni dalla data di richiesta da parte del Presidente; trascorso tale termine, il Presidente sollecita gli enti che non abbiano adempiuto ad inviare le terne entro 10 giorni; trascorso anche tale termine, entro quindici giorni successivi il Presidente invita i Prefetti territorialmente competenti a provvedere alla designazione nei 30 giorni successivi al predetto invito, attenendosi ai medesimi criteri di scelta dell'ente designante surrogato.

5. Le terne devono:

- a) essere formate in modo da assicurare una presenza di genere,
- b) essere corredate dall'indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta,
- c) pervenire all'Organo di Indirizzo.

6. L'Organo di Indirizzo procede alla nomina dei propri componenti operando una scelta sulla base di una valutazione di tipo selettivo-comparativo, nell'interesse della Fondazione, assicurando la presenza del genere meno rappresentato.

7. I rimanenti 2 componenti sono cooptati dall'Organo di Indirizzo in carica.

8. L'Organo di Indirizzo stabilisce col regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 6 i requisiti dei candidati e delle procedure per la cooptazione nel rispetto del principio di non prevalenza di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 153/1999.

9. Nei 90 giorni precedenti la scadenza del mandato dei componenti cooptati il Presidente convoca l'Organo di Indirizzo per procedere alla cooptazione. I componenti cooptati sono scelti tra personalità di chiara e indiscussa fama nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

10. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti designati, entro quindici giorni dall'evento il Presidente invita l'ente che ha designato il componente cessato a trasmettere, entro 45 giorni, una terna di nuovi candidati.

11. In caso di cessazione anticipata di uno o più dei componenti cooptati il Presidente convoca l'Organo di Indirizzo entro 15 giorni dalla cessazione stessa per procedere alla nuova cooptazione.

12. Periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

SEZIONE II - POTERI, MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

ART. 13 - POTERI DELL'ORGANO D'INDIRIZZO

1. L'Organo di Indirizzo:

- 1) approva e modifica lo statuto e i regolamenti interni;
- 2) individua i settori rilevanti e determina le linee strategiche dei programmi di intervento della Fondazione per periodi di tempo di durata triennale;
- 3) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e determina i relativi compensi, previo parere favorevole del Collegio Sindacale;
- 4) nomina i componenti del Collegio Sindacale, li revoca per giusta causa, e determina i relativi compensi;
- 5) determina i compensi dei partecipanti ad eventuali comitati e commissioni;
- 6) esercita l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 7) approva il bilancio d'esercizio nonché i Documenti Programmatici Previsionali (Triennale e Annuale);
- 8) definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- 9) delibera trasformazioni e fusioni;
- 10) delibera l'eventuale istituzione delle imprese strumentali con contabilità separata, nonché l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo in imprese strumentali;
- 11) provvede alla cooptazione di 2 dei propri componenti;
- 12) autorizza, nei limiti di legge, la stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità amministrativa e tributaria dei componenti con esclusione dei casi di dolo e colpa grave, e assume gli opportuni provvedimenti a tutela degli interessi della Fondazione anche ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- 13) delibera in merito all'accollo da parte della Fondazione, nei limiti di legge, di sanzioni amministrative tributarie e relative spese di assistenza legale e tributaria a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 - CONVOCAZIONE

1. L'adunanza dell'Organo di Indirizzo deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e per l'approvazione del Documento Programmatico Previsionale Annuale.
2. L'adunanza è convocata ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio, dieci giorni prima della data fissata, di un avviso al domicilio dei componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica confermata o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e in seconda convocazione.
3. La seconda convocazione può essere tenuta non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione.
4. L'adunanza è inoltre convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata almeno un quarto dei componenti dell'Organo di Indirizzo, cinque consiglieri od il Collegio Sindacale.
5. L'Organo di Indirizzo è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente un numero di componenti pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti intervenuti.
6. Ogni componente ha diritto ad un voto.

ART. 15 - DELIBERAZIONI DELL'ORGANO D'INDIRIZZO

1. Le adunanze dell'Organo di Indirizzo sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma di statuto. Chi presiede l'Organo di Indirizzo ha funzioni d'ordine e non può esercitare il diritto di voto.
2. Alle adunanze dell'Organo di Indirizzo partecipano senza diritto di voto i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
3. L'Organo di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi fra questi ultimi gli astenuti. Le votazioni che abbiano per oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'Organo di Indirizzo, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione. La proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta. Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo interviene il Direttore o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.

ART. 16 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Salvo una diversa deliberazione unanime dell'Organo di Indirizzo, l'elezione alle cariche del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà secondo il seguente procedimento:
 - ciascun componente potrà presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi;
 - ciascun componente potrà votare per una sola lista;
 - i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, ecc., fino ad un numero pari a quello dei nominandi;
 - i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;
 - risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;
 - i voti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono essere sommati;

- in caso di parità del quoziente, sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età.

2. I candidati da inserire nelle liste sono prescelti con criteri selettivi/comparativi, assicurando la presenza del genere meno rappresentato.

CAPO III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEZIONE I - COMPONENTI, COSTITUZIONE E DURATA

ART. 17 - COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di consiglieri non inferiore a 5 e non superiore a 9, fissato dall'Organo di Indirizzo all'atto della nomina.

2. I consiglieri possono essere scelti anche tra i componenti dell'Organo di Indirizzo; in questo caso, con l'accettazione della carica, essi decadono dall'incarico nell'Organo di Indirizzo, e vengono sostituiti secondo la procedura prevista all'art. 11.

3. Almeno la metà dei consiglieri deve essere residente da tre o più anni nel territorio già appartenente alle province di Udine o Pordenone.

4. I consiglieri devono possedere specifiche competenze coerenti con le finalità della Fondazione, secondo quanto determinato con regolamento dell'Organo di Indirizzo.

ART. 18 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI VICE PRESIDENTI

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e due Vice Presidenti nell'ambito dei propri componenti.

2. Il Presidente viene scelto fra i consiglieri residenti nei comuni già appartenenti alle province di Udine e Pordenone; i due Vice Presidenti vengono scelti: uno fra i consiglieri residenti in comuni già appartenenti alla provincia di Udine e uno fra i consiglieri residenti in comuni già appartenenti alla provincia di Pordenone.

ART. 19 - DURATA

1. I componenti il Consiglio vengono nominati per 4 esercizi. Il mandato termina con l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica da parte dell'Organo di Indirizzo.

2. I componenti il Consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

3. I componenti nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

4. In caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Presidente senza indugio convoca l'Organo di Indirizzo per la loro sostituzione.

SEZIONE II - POTERI, MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

ART. 20 - POTERI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Organo di Indirizzo dalla legge e dal presente statuto. In particolare il Consiglio:

a) redige il bilancio d'esercizio con la nota integrativa e la relazione sulla gestione e lo trasmette al Collegio Sindacale almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'Organo di Indirizzo convocata per la relativa approvazione;

b) redige i Documenti Programmatici Previsionali (Triennale e Annuale);

c) propone il testo dei regolamenti;

- d) delibera sulle erogazioni, nell'ambito dei programmi generali approvati dall'Organo di Indirizzo;
- e) nomina il Direttore e, su proposta di quest'ultimo, approva l'organigramma, assume il personale dipendente, ne determina il compenso, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, la rimozione, il collocamento a riposo;
- f) delibera l'acquisto e la cessione di partecipazioni ed immobili, con tutte le facoltà ipotecarie;
- g) designa i rappresentanti negli organi delle società partecipate tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 4;
- h) delibera sulla stipulazione di atti e contratti, sia con privati che con la pubblica amministrazione;
- i) promuove azioni giudiziarie, delibera sulle stesse, su arbitrati e transazioni;
- j) delibera sulla istituzione di comitati e commissioni con funzioni consultive temporanee o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni, i poteri, la durata e proponendo la misura della relativa remunerazione all'Organo di Indirizzo;
- k) propone all'Organo di Indirizzo le modifiche statutarie.

2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente e al Direttore, determinando i limiti della delega.

3. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio, secondo le modalità da questo fissate all'atto dell'attribuzione delle deleghe stesse.

4. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

ART. 21 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce, normalmente, una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario presso la sede o altrove, purché nel territorio dello Stato italiano.

E' ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica confermati o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio, il Collegio Sindacale ed al Direttore; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma idonea, almeno 24 ore prima.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti intervenuti - non computandosi fra questi ultimi le astensioni - a eccezione delle deliberazioni relative alla cessione totale o parziale della partecipazione nelle società bancarie conferitarie, che devono riscuotere il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica del Consiglio, e di quelle relative alle proposte di modificazione del presente statuto, che devono riscuotere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.
6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma di statuto.
7. Consigliere anziano è colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.
8. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario del Consiglio e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

CAPO IV - PRESIDENTE

ART. 22 - ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Organo di Indirizzo senza diritto di voto, convoca e presiede il Consiglio, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di questo e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

Il Presidente ha il compito di stimolare e coordinare l'attività della Fondazione.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente, residente nella provincia di Udine; in caso di assenza o impedimento di entrambi, l'altro Vice Presidente e, in assenza o impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato anziano.
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
4. In situazioni di urgenza improrogabile, d'intesa con il Direttore, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari dei quali deve riferire al Consiglio nella prima riunione successiva per la ratifica.
5. Il Presidente, il quale può farsi coadiuvare dai Vice Presidenti nell'esercizio delle proprie funzioni, ha la facoltà, sentito il Consiglio, di delegare di volta in volta, in occasione di singoli atti o affari o permanentemente per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti il Consiglio.

CAPO V - COLLEGIO SINDACALE

ART. 23 - COMPOSIZIONE

1. Presso la Fondazione opera un Collegio Sindacale di tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Organo di Indirizzo.

Essi svolgono funzioni di controllo contabile e di legalità, ai sensi delle norme del codice civile in quanto applicabili.

2. Con l'immissione nella carica, i sindaci effettivi decadono da ogni altra carica nella Fondazione.
3. Essi debbono essere scelti fra esperti di discipline giuridiche, economiche e bancarie, iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno due sindaci effettivi devono essere residenti da tre o più anni nel territorio già appartenente alle province di Udine o Pordenone.
4. I sindaci restano in carica quattro esercizi e possono essere confermati per un solo mandato. Il mandato termina con l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica da parte dell'Organo di Indirizzo. In ogni caso i sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

5. Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio e dell'Organo di Indirizzo.

6. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

7. In caso di morte, rinuncia, decadenza o comunque cessazione dalla carica di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata senza indugio l'adunanza dell'Organo di Indirizzo perché provveda all'integrazione.

ART. 24 - **ATTRIBUZIONI**

1. Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie; controlla la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci.

2. Il Collegio Sindacale redige apposita relazione al bilancio d'esercizio.

CAPO VI - DIRETTORE

ART. 25 - **ATTRIBUZIONI**

1. Il Direttore è capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni; interviene inoltre alle riunioni dell'Organo di Indirizzo, con il compito di redigerne il verbale.

Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Propone al Consiglio l'organigramma, l'assunzione del personale dipendente, la determinazione dei compensi, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, la rimozione, il collocamento a riposo.

Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento del Direttore, ne adempie le funzioni il dipendente all'uopo delegato dal Consiglio al quale si applicano le medesime incompatibilità riferibili al Direttore.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

3. Copie autentiche dei verbali del Consiglio e delle adunanze dell'Organo di Indirizzo vengono rilasciate a firma disgiunta dal Presidente o dal Direttore.

TITOLO III - PATRIMONIO, REDDITO

ART. 26 - **PATRIMONIO E REDDITO**

1. Il patrimonio è costituito dai cespiti mobiliari ed immobiliari esistenti alla data di approvazione del presente statuto.

2. Sono considerati patrimonio, altresì, i beni durevoli acquistati dalla Fondazione e concessi in comodato ai soggetti di cui all'art. 4, comma 4.

3. Il patrimonio si incrementa, inoltre, per effetto degli accantonamenti a riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c) e degli eventuali accantonamenti e riserve facoltative di cui alla lettera e), del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, delle liberalità a qualsiasi titolo pervenute alla Fondazione ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del dante causa, nonché delle plusvalenze, anche derivanti da valutazione, che la legge permette di imputare direttamente a patrimonio netto.

4. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di

trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nelle scelte degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica.

5. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

6. La Fondazione diversifica il rischio di investimento del patrimonio e lo impiega in modo da ottenerne una adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le sue finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine la Fondazione può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

7. Si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepito dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione, ancorché non distribuiti.

8. La Fondazione destina il proprio reddito in conformità all'art. 8, primo comma, del D.Lgs. n. 153/99, secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai settori rilevanti;
- e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi deliberati dall'Organo di Indirizzo ed approvati dall'Autorità di Vigilanza;
- f) acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorità di Vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la Fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;
- g) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

ART. 27 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La gestione finanziaria del patrimonio può essere affidata ad intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998.

La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione e stabiliti preventivamente dall'Organo di Indirizzo.

La gestione del patrimonio può anche essere effettuata direttamente dalla Fondazione attraverso la creazione di strutture organizzative interne idonee, separate ed autonome rispetto a quelle che svolgono le altre attività istituzionali, secondo i criteri stabiliti dall'Organo di Indirizzo.

2. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento definito in coerenza con i contenuti degli art. 2, comma 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, approvato dall'Organo di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

3. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore a un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2. commi da 4 a 8, del Protocollo d'Intesa.

4. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento per la gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'Intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

5. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.

6. La Fondazione dà separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indica nel documento programmatico previsionale annuale gli impieghi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 153 del 1999.

7. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

8. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro 5 giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25 comma 3-bis del medesimo D.Lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato D.Lgs. n. 153.

TITOLO IV - BILANCIO E LIBRI OBBLIGATORI

ART. 28 - BILANCIO

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio redige il progetto di bilancio con una relazione sulla gestione e lo sottopone all'Organo di Indirizzo per l'approvazione.

3. Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa.

4. La relazione sulla gestione illustra, in apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari, nonché le politiche perseguite per garantire la sostanziale integrità del patrimonio.

5. Il progetto di bilancio con la relazione del Consiglio e del Collegio Sindacale deve restare depositato presso la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono l'adunanza dell'Organo di Indirizzo chiamata ad approvarlo.

6. L'Organo di Indirizzo approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno e lo trasmette all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni.

7. Una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione patrimoniale, dalla relazione del Collegio Sindacale e dal verbale di approvazione dell'Organo di Indirizzo, deve essere, a cura degli amministratori,

pubblicata per estratto con modalità idonee a diffonderne la conoscenza nel territorio di operatività della Fondazione.

8. Il bilancio è redatto secondo le forme tecniche stabilite dalla legge e dall'Autorità di Vigilanza.

9. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il Documento Programmatico Previsionale relativo all'attività programmata dalla Fondazione per l'esercizio successivo, lo sottopone all'Organo di Indirizzo, per l'approvazione, e lo trasmette entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza.

Redige inoltre entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti il documento programmatico triennale e lo sottopone all'Organo di Indirizzo per l'approvazione.

10. La Fondazione predispone contabilità separate con riguardo alle imprese strumentali esercitate direttamente.

ART. 29 - LIBRI OBBLIGATORI

1. La Fondazione tiene i seguenti libri:

- a) libro dei componenti dell'Organo di Indirizzo;
- b) libro dei verbali delle adunanze dell'Organo di Indirizzo;
- c) libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- d) libro delle delibere d'urgenza del Presidente;
- e) libro dei verbali delle adunanze del Collegio Sindacale;
- f) libro giornale;
- g) libro degli inventari;
- h) libro della beneficenza del Presidente.

TITOLO V - PERSONALE, COMPENSI E RIMBORSI

ART. 30 - PERSONALE E SERVIZI

1. La Fondazione si avvale di proprio personale, regolato dalle norme di lavoro di diritto privato.

2. Può affidare, anche in via continuativa, funzioni e servizi a soggetti esterni.

3. La Fondazione riconosce alla struttura organizzativa interna un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

ART. 31 - COMPENSI E RIMBORSI

1. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli amministratori e ai dipendenti, fatte salve le previsioni di cui ai commi seguenti.

2. I compensi per i componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di attività lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni in coerenza con quanto previsto dall'art. 9 commi 3, 4 e 5 del Protocollo d'intesa.

3. Al Presidente, ai Vice Presidenti, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni di organi collegiali, una medaglia di presenza, determinati in via generale dall'Organo di Indirizzo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio, per coloro che risiedono o siano domiciliati fuori dalla città sede della Fondazione.

4. Ai componenti dell'Organo di Indirizzo e di eventuali comitati e/o commissioni tecniche, dei quali possono far parte anche soggetti estranei agli organi della Fondazione, spetta una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle adunanze, anche eventualmente determinate in misura forfettaria, deliberate dall'Organo di Indirizzo, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, per coloro che risiedono o siano domiciliati fuori dalla città sede della Fondazione. Nel caso di partecipazione ai comitati e/o commissioni tecniche da parte di componenti dell'Organo di Indirizzo, agli stessi non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata, inclusa quella corrisposta per la eventuale partecipazione alla seduta dell'Organo di Indirizzo.

5. La retribuzione dei dipendenti è disciplinata in conformità alla legge, ai contratti ed agli usi.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE

ART. 32 - SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

1. La Fondazione ha durata illimitata.

2. L'Autorità di Vigilanza, sentito l'Organo di Indirizzo ed il Consiglio, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di accertata impossibilità di raggiungimento dei fini statutari.

3. La liquidazione può altresì essere disposta allorché ne faccia motivata richiesta unanime il Consiglio, previo parere favorevole dell'Organo di Indirizzo.

4. La liquidazione si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla ricezione dell'atto di definitiva approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

2. Una volta ottenuta l'approvazione definitiva dall'Autorità di Vigilanza, la Fondazione pubblicherà l'adozione del presente statuto nelle forme idonee a garantirne la conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati e ne trasmetterà copia a tutti gli enti con poteri di designazione.

ART. 34 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In riferimento al rientro dall'esposizione verso un singolo soggetto di cui all'art. 27 comma 3, in sede di prima applicazione la Fondazione opera ai fini della sua riduzione nei tempi e con le modalità previste dal comma 8 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa.

2. In presenza di indebitamento già esistente, la Fondazione opera per la sua riduzione entro i limiti ammessi con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 3 del Protocollo d'intesa.

3. Fino al completamento del loro mandato, i membri degli organi che alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie ricoprono cariche riconducibili alle nuove fattispecie di incompatibilità previste all'art. 8 comma 3 lett. b) ultimo periodo possono mantenere le relative cariche.

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento del 23 dicembre 2016.